

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL "PIANO DI ZONA"
NELL'AMBITO TERRITORIALE DELL'ULSS 5 "OVEST VICENTINO"
TRIENNIO 2007-2009**

Premesso

- che con le LL.RR. n. 56 del 14 settembre 1994 e n. 5 del 3 febbraio 1996 la Regione Veneto ha individuato nel Piano di Zona lo strumento della programmazione locale per perseguire l'integrazione tra i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nell'ambito territoriale di competenza di ciascuna Ulss;
- che la L. n. 328 dell'8 novembre 2000 conferma il Piano di Zona quale strumento di programmazione, concertazione, partecipazione ed integrazione dei servizi sociali con gli interventi e le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro, secondo i principi di:
 - coordinamento ed integrazione istituzionale ed operativa degli interventi
 - cooperazione tra i diversi livelli istituzionali e sociali che partecipano con proprie risorse alla promozione della salute della comunità
 - sussidiarietà
 - condivisione delle responsabilità;
- che con deliberazione della Giunta Regionale 18 giugno 2004 n. 1764, sono state approvate le linee guida per la predisposizione del Piano di Zona;
- che con deliberazione n. 1560 del 23 maggio 2006 la Giunta Regionale, in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 328/00, ha inteso confermare che i Piani di Zona costituiscono il principale strumento di programmazione sociale per il perseguimento di due fondamentali obiettivi:
 - facilitare il governo dell'integrazione socio sanitaria
 - promuovere una programmazione sociale in grado di coniugare le strategie di protezione con quelle di promozione della salute e del benessere;
- che con successivo provvedimento n. 3702 del 28 novembre 2006, la Giunta Regionale ha integrato le linee guida di cui al citato provvedimento n. 1764/2004 e ha approvato delle specifiche indicazioni per la costruzione dei documenti dei Piani di Zona 2007-2009, con criteri di valutabilità, che prevedono, tra l'altro, l'impiego di appositi strumenti di programmazione e un monitoraggio costante con un'attenzione particolare all'uso delle risorse disponibili;
- che il presente Accordo di Programma, che vede coinvolti i soggetti istituzionali titolari della formulazione del Piano, identificati nei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di competenza, l'Azienda Ulss nonché i soggetti gestori in convenzione di servizi sociali e socio sanitari, intende favorire - in sintonia con le normative sopra richiamate - l'integrazione tra le politiche socio-sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro, e mettere a punto un assetto organizzativo ed operativo, tale da garantire la qualità degli interventi, il superamento della settorialità e la possibilità di procedere a verifiche congiunte;

Considerato

che la L.R. n. 56/94 individua nella Conferenza dei Sindaci l'organo deputato alla promozione e all'approvazione del Piano di Zona;

che la L.R. n. 5/96 assegna all'Ulss il compito di fornire il necessario supporto alla Conferenza dei Sindaci per l'elaborazione del Piano di cui trattasi, sentiti gli enti pubblici interessati ed i soggetti privati operanti nel locale sistema dei servizi, nonché di seguirne l'attuazione;

che, con D.G.R.V. n. 1764/04, sono state approvate le linee guida per l'elaborazione del Piano di Zona ed aggiornate con D.G.R.V. n. 3702/2006, di cui il presente Accordo è lo strumento attuativo, in applicazione delle quali si è fatto ricorso al coinvolgimento diretto di soggetti istituzionali e sociali presenti sul territorio e che si occupano di problematiche connesse alle politiche socio-sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro, per esplorare la disponibilità di tutte le istanze interessate a sviluppare e/o potenziare progetti condivisi, determinarne le scelte operative, organizzative e procedurali con il concorso delle proprie risorse, nel rispetto di ruoli e responsabilità specifici;

che ciò si è realizzato:

- a livello istituzionale, attraverso il confronto permanente con gli Assessori ai Servizi Sociali dei Comuni;
- a livello operativo, attraverso:
 - la costituzione di gruppi di lavoro, distinti per area di intervento e trasversali al territorio, composti da rappresentanti dei soggetti istituzionali e sociali, pubblici e privati della comunità locale, con il compito di rilevare i bisogni, offrire un'indicazione circa le priorità di intervento, formulare le proposte di progetto da inserire nel Piano;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Finalità dell'Accordo

Il presente Accordo è finalizzato a:

- garantire risposte unitarie ed integrate per la promozione del benessere della persona e la difesa della sua salute;
- assicurare la tutela dei diritti fondamentali delle persone, in particolare di quelle più deboli;
- mirare allo sviluppo del lavoro di rete, inteso come un insieme di soggetti che affrontano ciascuno aree particolari di un unico problema complesso, collegati da rapporti di collaborazione appositamente progettati e strutturati, allo scopo di conseguire obiettivi condivisi;
- favorire la corresponsabilità di quanti - sia soggetti istituzionali e non, che gruppi organizzati e persone - vengono coinvolti nell'organizzazione dei servizi e nella fruizione degli stessi per una gestione concertata delle risorse;
- perseguire la valorizzazione delle opportunità e delle risorse non adeguatamente valorizzate;
- porre l'attenzione e l'ascolto a tutto ciò che viene quale risposta, ritorno e opportunità dalla comunità stessa;
- collegare l'analisi dei bisogni alla definizione e realizzazione dei livelli essenziali di assistenza.

Art. 2 - Enti interessati all'Accordo di programma

Alla definizione del presente Accordo di programma concorrono, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, gli enti sottoelencati:

- Comuni di: Alonte, Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo, Crespadoro, Gambellara, Grancona, Lonigo, Montebello, Montecchio Maggiore, Montorso, Nogarole, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Sarego, Trissino, Valdagno, Zermeghedo, rappresentati dal Presidente della Conferenza dei Sindaci;
- L'Azienda Ulss n. 5 "Ovest Vicentino", rappresentata dal Direttore Generale, che assume
 - secondo gli orientamenti della Conferenza dei Sindaci, come richiamato nelle premesse
 - il compito di coordinare e seguire l'attuazione delle azioni contenute nel Piano di Zona.

Art. 3 - Criteri generali

Gli enti firmatari, esaminato il lavoro preparatorio dei tavoli e dei gruppi tecnici e nel rispetto delle norme vigenti, concordano sui seguenti criteri generali da porre alla base del presente Accordo di programma:

- unitarietà ed omogeneità degli interventi sul territorio
- congruenza della attività con le linee di indirizzo contenute nel Piano di Zona del triennio 2004-2006
- partecipazione e condivisione dei programmi, progetti ed azioni e delle responsabilità nelle fasi dell'attuazione e della verifica
- efficienza e produttività
- razionalizzazione delle risorse
- stabilità e continuità dei rapporti tra i soggetti coinvolti
- circolarità delle informazioni
- ricerca di modalità organizzative dei servizi, di risorse finanziarie, strutturali e professionali, di forme di collaborazione integrata fra soggetti istituzionali, sociali e produttivi, di promozione di strategie di integrazione socio-sanitaria.

Art. 4 - Campo di applicazione dell'Accordo

L'Accordo è finalizzato al coordinamento dei servizi socio-sanitari territoriali con quelli dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

Pertanto, lo stesso trova campo di applicazione nell'ambito:

- dei servizi socio-sanitari territoriali dell'Ulss
- dei servizi comunali
- della scuola
- delle Ipab
- delle azioni territoriali promosse dal privato sociale, dal volontariato e dallo associazionismo allargato.

Art. 5 - Contenuto e impegni dei soggetti firmatari

Le parti stipulanti si impegnano reciprocamente, nonché singolarmente e solidalmente, ad attuare le prestazioni, le attività e i servizi contenuti nel Piano di Zona, approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 12/06/2007 ed aggiornato nella seduta del 29/11/2007 e costruito attraverso:

1. l'adesione alle linee guida regionali;

2. l'esame del contesto di riferimento, con particolare riguardo all'analisi dei problemi e dei servizi relativi alla popolazione presenti sul territorio;
3. la definizione degli obiettivi generali:
 - promozione e valorizzazione del benessere di tutte le persone, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali
 - prevenzione dei fattori di disagio sociale
 - reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse o emarginate
 - soddisfacimento, mediante percorsi assistenziali mediati o immediati, dei bisogni di salute della persona;
4. la definizione delle relative azioni, congruenti con le aree di intervento di seguito evidenziate:
 - anziani
 - dipendenze
 - disabilità in età evolutiva ed adulta
 - materno infantile
 - tutela minori
 - salute mentale
 - servizio integrazione lavorativa, trasversale alle aree per le dipendenze, disabilità e salute mentale;
5. la definizione delle modalità di monitoraggio delle attività e di valutazione dei risultati;
6. l'individuazione dei soggetti attuatori delle azioni selezionate;
7. l'indicazione delle risorse disponibili e da attivare, in riferimento agli interventi delineati, ai tempi di realizzazione e ai soggetti coinvolti;
8. la definizione degli strumenti attuativi del Piano.

L'impegno si sostanzia nella realizzazione degli interventi attribuiti alle parti, secondo le modalità e i tempi fissati e nel limite delle risorse messe a disposizione dagli enti medesimi per ciascun anno di attività, come indicato nel Piano di Zona.

I firmatari s'impegnano all'adozione degli atti formali d'assunzione dell'iniziativa e di acquisizione del budget nelle rispettive Amministrazioni.

Art. 6 - Collegio di vigilanza

Al fine di esaminare i progressi compiuti dalle parti contraenti nella realizzazione degli obblighi da essi contratti in virtù del presente accordo, nonché per esaminare e risolvere eventuali controversie, viene istituito il Collegio di vigilanza, composto da:

- il Presidente della Conferenza dei Sindaci, o suo delegato, che lo presiede
- il Direttore Generale dell'ULSS o suo delegato.

Art. 7 - Realizzazione dell'Accordo

Il Piano Triennale si realizza attraverso l'impiego delle risorse degli enti contraenti e, tenendo conto della valorizzazione delle risorse del territorio, anche della Scuola e del Privato Sociale con l'attivazione di rapporti regolati da un regime convenzionale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 8 - Valutazione e Verifica

Si conviene sulla primaria importanza della valutazione e della verifica da attuarsi sia sul complesso del programma di interventi, sia sulle singole azioni in cui lo stesso si articola.

Pertanto, la verifica e la valutazione di efficacia, efficienza e qualità saranno effettuate secondo quanto fissato dalla DGRV 3702 del 28.11.2006, secondo i seguenti orientamenti:

- utilizzare criteri comuni di redazione dei Piani di Zona per permetterne una valutazione annuale
- garantire un'attività di monitoraggio costante per una reale governance del sistema
- acquisire un linguaggio comune
- rendere confrontabili i Piani di Zona sul territorio regionale
- rendere visibile l'impiego delle risorse a fronte dei bisogni individuati e degli obiettivi perseguiti.

Art. 10 - Approvazione e durata dell'Accordo

Il presente Accordo di programma è approvato dall'Ulss secondo le indicazioni della Conferenza dei Sindaci. L'Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di adozione da parte dell'Ulss del provvedimento di approvazione.

Art. 11 - Diffusione e pubblicizzazione

Saranno promossi incontri, a cura dei soggetti contraenti, finalizzati alla diffusione, alla conoscenza e alla realizzazione dei contenuti del presente Accordo, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA
CONFERENZA DEI SINDACI

IL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA U.L.S.S. n. 5
